

PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 giugno 2020 e successivamente
integrata e modificata in data 17 dicembre 2024 e in data 16 settembre 2026



PREMESSA

Ai fini della presente procedura (la “**Procedura**”), si è tenuto conto del seguente quadro normativo:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* – di seguito, “**MAR**”);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 (“**ITS 1055**”);
- Regolamento delegato (UE) 2026/789 della Commissione Europea dell’8 aprile 2026 (il “**Regolamento Delegato**”)
- “*Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) – Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate*” pubblicati dall’ESMA (*European Securities and Markets Authority*) e recepiti da Consob (“**Orientamenti ESMA sul Ritardo**”);]
- Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle Informazioni Privilegiate” adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le “**Linee Guida**”).

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA - *European Securities and Markets Authority* (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell’ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

La presente Procedura è adottata da Somec S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Emittente**”) in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 17 MAR, nonché nell’ITS 1055 e nel Regolamento Delegato e contiene le disposizioni e le procedure relative sia alla gestione interna, sia alla comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti (entrambe come di seguito definite) riguardanti l’Emittente e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) (le “**Controllate**” e congiuntamente alla Società, il “**Gruppo**”).

La Procedura è finalizzata (i) ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e (ii) a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti; la Procedura è volta, tra l’altro, a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l’abuso di Informazioni Privilegiate.

Sono tenuti al rispetto della presente Procedura, con diversi livelli di responsabilità e adempimenti, gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali (ove nominati), i Dirigenti, i Dipendenti della Società e/o delle società del Gruppo, nonché i soggetti “esterni” iscritti nel “*Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti*” (la “**RIL**”) ovvero nel “*Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*” (il “**Registro Insider**”) che a qualsiasi titolo abbiano accesso alle Informazioni Rilevanti e/o alle Informazioni Privilegiate riguardanti l’Emittente ed il relativo Gruppo (tutti congiuntamente considerati, i “**Destinatari**”). La RIL e il Registro Insider sono disciplinati dalla procedura denominata “*Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate*” adottata dalla Società e disponibile nella sezione “*Governance > Documenti di governance*” del sito internet www.somecgruppo.com (la “**Procedura RIL e Registro Insider**”).

Non è oggetto di disciplina della presente Procedura la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, che non siano Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti ai sensi della Procedura, che vengono, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle oggetto della presente Procedura.

La presente Procedura, in vigore dalla data di avvio delle negoziazioni su Euronext Milan, è stata da ultimo aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Somec del 16 settembre 2026. Le modifiche e/o integrazioni della Procedura entrano in vigore il giorno della pubblicazione della stessa sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal *Chief Financial Officer* e Amministratore Delegato ai sensi dell’articolo 6.2 della Procedura.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dalla MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili.

Articolo 1

PREVISIONI CONCERNENTI LE INFORMAZIONI RILEVANTI

Articolo 1.1

Definizione di Tipi di Informazioni Rilevanti e Informazione Rilevante

Ai fini della presente Procedura, per “*tipi di informazione rilevante*” si intendono quei tipi di informazioni che l’Emittente ritiene rilevanti in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento assumere natura privilegiata (i “**Tipi di Informazioni Rilevanti**”).

Ai fini della presente Procedura, per “*informazione rilevante*” si intende la **singola informazione** che rientra nei Tipi di Informazioni Rilevanti e che, a giudizio dell’Emittente, risulta effettivamente rilevante in quanto può – in un secondo, anche prossimo, momento – assumere natura privilegiata (l’“**Informazione Rilevante**”). Le singole Informazioni Rilevanti originano prevalentemente da attività svolte dalla Società o dalle Controllate e includono: (i) le informazioni ricevute dall’esterno che abbiano carattere rilevante; e (ii) le informazioni presenti presso l’Emittente o presso le Controllate che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.

Articolo 1.2

Individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti

La Società, anche sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida, ha individuato una casistica esemplificativa e non esaustiva di Tipi di Informazioni Rilevanti, acclusa alla presente Procedura *sub* Allegato A.

Le funzioni o unità organizzative competenti a seconda del Tipo di Informazione Rilevante (le “**Funzioni Competenti**”) prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione delle informazioni riconducibili ai Tipi di Informazioni Rilevanti.

Qualora un’informazione possa essere qualificata come Informazione Rilevante (tenuto anche conto degli esempi di criteri di “rilevanza” con funzione di indicatore ai fini della valutazione della natura rilevante o privilegiata della specifica informazione, forniti dalle Linee Guida e riprodotti nell’Allegato B alla presente Procedura, i “**Criteri di Rilevanza**”), le Funzioni Competenti ne danno tempestiva comunicazione alla Funzione Legale dell’Emittente (quest’ultima, di seguito, il “**Soggetto Preposto**”) indicando per iscritto i motivi per cui ritengono che l’informazione abbia natura di Informazione Rilevante.

Il Soggetto Preposto è tenuto a mantenere evidenza di tale comunicazione e potrà chiedere ogni ulteriore dettaglio informativo ritenuto necessario¹.

A seguito della predetta segnalazione, il Soggetto Preposto informa, a sua volta, la c.d. “Funzione Gestione Informazioni Privilegiate” (la “**FGIP**”, cfr. paragrafo 2.1.2 delle Linee Guida), attribuita, ai fini della presente Procedura, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra loro, i quali si avvalgono del supporto del *Chief Financial Officer* e del Soggetto Preposto. La FGIP, a seguito della ricezione della segnalazione da parte del Soggetto Preposto, effettua tempestivamente la propria valutazione sulla natura rilevante dell’informazione, sia con riguardo all’Evento Singolo sia con riguardo al Processo Prolungato (entrambi come di seguito definiti), tenuto conto delle motivazioni indicate dalle Funzioni Competenti e dei Criteri di Rilevanza. Resta inteso che la FGIP può procedere autonomamente (e dunque anche in assenza di apposita segnalazione da parte delle Funzioni Competenti e del Soggetto Preposto) a qualificare un’informazione come Informazione Rilevante indicando per iscritto i motivi per cui ritiene che l’informazione abbia natura di Informazione Rilevante e tenendo conto dei Criteri di Rilevanza.

Una volta verificata la natura rilevante di un’informazione, la FGIP si adopera affinché:

¹ Paragrafo 3.2.2 delle Linee Guida.

- (i) sia mantenuta evidenza di tale valutazione su uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni;
- (ii) siano adottate idonee misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Rilevante, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Rilevante soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Rilevante e il cui coinvolgimento non sia necessario con riferimento alla specifica Informazione Rilevante;
- (iii) i soggetti che hanno effettivamente accesso all'Informazione Rilevante siano iscritti nella RIL. A tal fine la FGIP informa immediatamente il Soggetto Preposto affinché quest'ultimo provveda: (i) a istituire un'apposita sezione della RIL relativa all'Informazione Rilevante e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Rilevante medesima; nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti della necessità di garantire la riservatezza dell'Informazione Rilevante attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte al paragrafo. 5.1 (ove applicabili), nonché in generale degli obblighi derivanti dal possesso di Informazioni Rilevanti ai sensi della Procedura;
- (iv) sia garantito un idoneo coordinamento ai fini dell'eventuale elaborazione da parte della funzione "Investor Relations", e delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, di una bozza di comunicato stampa secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3.2 della Procedura.

La FGIP, con il supporto del Soggetto Preposto e delle Funzioni Competenti di volta in volta coinvolte, monitora le Informazioni Rilevanti e il relativo stadio di evoluzione.

Qualora, in base allo stadio di evoluzione di una specifica Informazione Rilevante, sia ragionevole ritenere che la stessa possa acquisire a breve natura di Informazione Privilegiata (come *infra* definita), il Soggetto Preposto informa tempestivamente la FGIP che si attiva tempestivamente al fine di valutare:

- la natura (eventualmente) privilegiata dell'informazione secondo quanto indicato al paragrafo 3.1 della Procedura;
- se sussistono le condizioni per poter eventualmente attivare la procedura del Ritardo di cui al paragrafo 4 della Procedura.

Resta inteso che:

- (i) ove una specifica Informazione Rilevante in precedenza individuata, abbia perduto la sua natura rilevante, la FGIP informa immediatamente il Soggetto Preposto affinché quest'ultimo provveda: (a) a chiudere l'apposita sezione della RIL relativa all'Informazione Rilevante; e (b) a rimuovere dalla predetta sezione i soggetti iscritti;
- (ii) una specifica informazione ricompresa nell'elenco dei Tipi di Informazione Rilevante può essere qualificata immediatamente come Informazione Privilegiata (come *infra* definita) e che, in tal caso, trova applicazione la disciplina prevista dai successivi articoli 3 e 4 della Procedura;
- (iii) le Funzioni Competenti, qualora ritengano che una specifica Informazione Rilevante in precedenza individuata (o non ancora individuata come tale), abbia assunto le caratteristiche di Informazione Privilegiata (come definita al successivo paragrafo 2.1), lo segnalano alla FGIP.

Articolo 2

PREVISIONI CONCERNENTI LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Articolo 2.1

Definizione di Informazione Privilegiata

Ai fini della presente Procedura e in conformità all'articolo 7 MAR, per "*informazione privilegiata*" si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti

finanziari derivati collegati (l'“**Informazione Privilegiata**”).

Un'informazione è di “*carattere preciso*”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, par. 2, MAR, se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

A tal riguardo si segnala che, nel caso di un processo prolungato, per tale intendendosi una sequenza di azioni, fasi o decisioni distribuite nel tempo e funzionali al conseguimento di un determinato obiettivo o risultato (il “**Processo Prolungato**”), che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento (ciascuno di seguito anche l'“**Evento Finale**”), tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto Processo Prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

Un elenco esemplificativo e non esaustivo degli Eventi Finali nei Processi Prolungati e, per ciascun Evento Finale, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato a norma del paragrafo 2.3 è riportato nell'Allegato C alla presente Procedura. L'individuazione degli Eventi Finali per i Processi Prolungati non inclusi in tale elenco resta soggetta a una valutazione caso per caso, adeguatamente motivata, a cura della FGIP.

Una tappa intermedia in un Processo Prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo. In tal caso, trova applicazione quanto previsto dal paragrafo 2.3.

Per “*informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati (...)*” si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Articolo 2.2

Obbligo di comunicazione dell'Informazione Privilegiata che concerne direttamente o indirettamente l'Emittente

Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 2.3, l'Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, l'Informazione Privilegiata relativa ad un Evento Singolo o un Evento Finale che riguardi **direttamente** detto Emittente, nei termini e con le modalità precisati al successivo paragrafo 2.3.

Come precisato nelle Linee Guida, non devono essere rese pubbliche dall'Emittente quelle informazioni che riguardano “indirettamente” la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all'Emittente (cfr. Paragrafo 4.2.1 delle Linee Guida).

Le Linee Guida forniscono (i) un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare direttamente un emittente ed (ii) esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente; tali elenchi sono entrambi riprodotti nell'Allegato D alla presente Procedura, a cui si rinvia.

Le medesime Linee Guida chiariscono altresì che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente, è possibile che Informazioni Rilevanti che non erano considerate Informazioni Privilegiate dall'Emittente assumano, viceversa, tale natura; le Linee Guida forniscono altresì alcuni esempi che sono riprodotti nell'Allegato D alla presente Procedura, a cui si rinvia.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, par. 8, MAR, quando la Società, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ha l'obbligo di dare integrare ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che

riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata (il "**Ritardo**") al ricorrere delle condizioni indicate all'articolo 4 della Procedura.

Articolo 2.3

Processo Prolungato

In un Processo Prolungato, solo l'Evento Finale, laddove qualificato come Informazione Privilegiata ai sensi del paragrafo 3.1, deve essere comunicato il prima possibile dopo il suo verificarsi, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 3.2 della Procedura, salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura di Ritardo di cui al successivo articolo 4.

L'obbligo, di cui al precedente paragrafo 2.2, di comunicare al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società non si applica alle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un Processo Prolungato, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento (*i.e.* l'Evento Finale). In tal caso:

- (i) la Società garantisce la riservatezza delle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie nel corso del Processo Prolungato, sino alla comunicazione delle stesse ai sensi del paragrafo 3.2;
- (ii) trovano comunque applicazione le previsioni di cui al paragrafo 3.1 in relazione all'apertura della Sezione Singola del Registro Insider conformemente a quanto ivi previsto;
- (iii) nella fase che precede il verificarsi dell'Evento Finale non è necessario attivare il Ritardo come precisato al paragrafo 4.1;
- (iv) ove non ne sia più garantita la riservatezza ovvero in presenza di voci ("*rumors*") sufficientemente precisi che indichino la fuga dell'informazione (cfr. articolo 17, par. 7, MAR), l'Informazione Privilegiata relativa alla tappa intermedia è comunicata al pubblico quanto prima possibile con le modalità previste dal paragrafo 3.2;
- (v) vige in ogni caso il rispetto dei divieti di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

Articolo 2.4

Rapporti con le Controllate dall'Emittente

L'Emittente informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per l'Emittente medesimo.

Al fine di adempiere tale obbligo, l'Emittente, ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, impartisce alle Controllate le disposizioni occorrenti affinché le stesse forniscano tutte le notizie necessarie per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile e dalla presente Procedura. Le Controllate trasmettono tempestivamente all'Emittente le notizie necessarie secondo le disposizioni impartite ai sensi di quanto precede.

Articolo 3

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Articolo 3.1

Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni

La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e, pertanto, sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ai sensi dell'articolo 2.2 e del presente articolo (o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del Ritardo di cui

all'articolo 4), è effettuata nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle caratteristiche dell'Informazione Privilegiata, secondo le modalità di seguito indicate.

Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 1.3, la FGIP valuta tempestivamente:

- (a) la natura privilegiata dell'informazione, tenuto anche conto dei Criteri di Rilevanza.;
- (b) se l'Informazione Privilegiata integra un evento *una tantum* (l'“**Evento Singolo**”), un Evento Finale ovvero una tappa intermedia di un Processo Prolungato. In tale ultimo caso, la FGIP, (i) individua, avvalendosi dell'Allegato C, l'Evento Finale, nonché il momento in cui si ritiene che lo stesso sia da considerarsi verificato e da comunicare a norma dell'articolo 3.2, (ii) monitora, su base continuativa, lo stadio di evoluzione del Processo Prolungato e quindi delle tappe intermedie che lo compongono sino all'Evento Finale. Resta inteso che ove le tappe intermedie del Processo Prolungato siano di per sé qualificabili come Informazioni Privilegiate, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2.3.

Resta in ogni caso inteso che la FGIP, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, che dovrà in tal caso riunirsi nel più breve tempopossibile.

Qualora ad esito della predetta valutazione la FGIP o, a seconda dei casi, il Consiglio di Amministrazione:

- (a) ravvisi la natura non privilegiata dell'informazione, si attiva al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 5 della Procedura;
- (b) ravvisi la natura privilegiata dell'informazione, (i) si attiva affinché l'Informazione Privilegiata relativa ad un Evento Singolo o ad un Evento Finale sia diffusa al pubblico secondo quanto previsto dal successivo articolo 3.2 della Procedura, salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 4; (ii) informa immediatamente il Soggetto Preposto affinché quest'ultimo provveda: (x) a istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata (anche ove relativa ad una tappa intermedia di un Processo Prolungato) e, ove abbia già istituito una RIL, a chiudere la RIL; e (y) ad iscrivere nella predetta Sezione Singola del Registro Insider i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima.

Resta inteso che, nel caso in cui si decida di non attivare la predetta procedura del Ritardo, risulteranno indicate nel Registro Insider le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata (cfr. Paragrafo 5.2.2 delle Linee Guida). A tale scopo, fermo restando quanto previsto all'articolo 4.2 con riferimento all'ipotesi di Ritardo, la FGIP informa immediatamente il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro Insider affinché quest'ultimo provveda: (i) a istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima; nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'articolo 5.1 (ove applicabili).

Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione di cui al presente paragrafo 3.1 è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione (cfr. Paragrafo 6.1.2 delle Linee Guida).

Come precisato nelle Linee Guida (cfr. Paragrafo 7.1 delle Linee Guida):

- (a) nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento prevedibile, specie per le informazioni originate internamente all'Emittente, l'Emittente si attiva preventivamente in modo da ridurre i tempi tecnici di pubblicazione. In particolare, la Società predispone una bozza di comunicato e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione, ai sensi dei precedenti paragrafi, siano pronte ad eseguire i relativi adempimenti;
- (b) nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento non prevedibile o, comunque, molto velocemente, il lasso temporale “*quanto prima possibile*” di cui all'articolo 17,

par. 1, MAR, include il tempo necessario per la (rapida) valutazione dell'eventuale decisione di ritardare o meno la pubblicazione stessa, sussistendone le condizioni.

Articolo 3.2

Diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

Nel comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata, l'Emittente garantisce che la comunicazione avvenga: (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque; (ii) nel rispetto delle previsioni dell'ITS 1055; nonché (iii) in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa *pro tempore* vigente. In ogni caso, la Società non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione dei propri prodotti o con le proprie attività commerciali.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire, quanto prima possibile, mediante diffusione di un apposito comunicato predisposto dall'Emittente, secondo quanto *infra* previsto, tenuto conto degli schemi di comunicato contenuti nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per quanto applicabili.

La funzione "Investor Relations" elabora la bozza del comunicato condividendolo, se del caso, con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, in modo da consentire alle stesse, per le rispettive aree di competenza, le valutazioni in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione del comunicato medesimo.

Il testo della bozza di comunicato deve essere sottoposto ed approvato dalla FGIP e, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio d'Amministrazione, per l'approvazione finale prima della diffusione all'esterno, previa attestazione, nel caso il testo sia relativo ad informativa di natura contabile, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "**Dirigente Preposto**") ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-*bis* del TUF.

Come precisato nelle Linee Guida (cfr. Paragrafi 7.1 e 7.2 delle Linee Guida):

- (a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società per la trasmissione delle informazioni regolamentate (lo "**SDIR**")²;
- (b) eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale;
- (c) allo scopo di consentire alla Consob e alla società di gestione del mercato il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, l'Emittente preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che Informazioni Privilegiate di particolare rilievo siano diffuse al pubblico mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato alla società di gestione del mercato in conformità alle regole del mercato.

La funzione "Investor Relations" immette il comunicato nel circuito SDIR, attraverso il quale è trasmesso alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e alle agenzie di stampa collegate al sistema³.

² Se l'informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l'emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana. Ciò anche in considerazione della possibilità che vengano concluse operazioni OTC (cfr. Paragrafo 7.1.6 delle Linee Guida).

³ Ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. b), dell'ITS 1055 "*Gli emittenti (...) divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: (...) (b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il*

Il comunicato stampa si considera pubblico non appena sia stata ricevuta dal sistema SDIR la relativa conferma. Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio del sistema SDIR, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. sono assolti con le modalità indicate nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

In ogni caso, l'Emittente assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. Il comunicato stampa viene inoltre inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle Informazioni Regolamentate.

La funzione "Investor Relations" si attiva per il caricamento del comunicato stampa sul sito *internet* della Società, garantendo: (i) che sia assicurato un accesso non discriminatorio e gratuito; (ii) che l'Informazione Privilegiata sia pubblicata in modo facilmente identificabile nella sezione "Investor Relations" del sito *internet*; (iii) l'indicazione della data e dell'ora della pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate; il tutto nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 5, ove applicabili.

La Società conserva sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

Articolo 3.3

Diffusione di informazioni in occasione di assemblee, incontri con la stampa, con analisti finanziari o con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali

La diffusione di un'Informazione Privilegiata in occasione di un'Assemblea dei soci dell'Emittente determina l'obbligo di comunicare al pubblico tale informazione con le modalità di cui all'articolo 3.2.

Nel caso in cui l'Emittente od altra società del Gruppo organizzi o partecipi a *conference call*/ incontri la cui platea è formata da analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, la funzione "Investor Relations" dell'Emittente provvede a:

- (a) comunicare anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro;
- (b) trasmettere alla Consob e alla società di gestione del mercato, attraverso il sistema SDIR o secondo le modalità alternative stabilite dall'Autorità competente, la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri;
- (c) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicare, con le modalità previste dal paragrafo 3.2, un comunicato stampa che illustra i principali argomenti trattati (cfr. Paragrafo 7.9.1 delle Linee Guida).

Nel caso in cui l'Emittente organizzi *conference call*/incontri con analisti finanziari prima della pubblicazione dei dati contabili di periodo (c.d. "*pre-close calls*"), al fine di ridurre il rischio di divulgazione illecita di Informazioni Privilegiate, la funzione "Investor Relations" dell'Emittente, in linea con quanto raccomandato dall'ESMA nello *statement* del 29 maggio 2024, provvede ad adottare ogni misura necessaria e/o opportuna al fine di verificare preventivamente che le informazioni che saranno condivise con gli analisti finanziari nel corso della *pre-close calls* non comportino la divulgazione di Informazioni Privilegiate.

Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri l'Emittente non comunica ai partecipanti Informazioni Privilegiate a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le modalità previste dall'articolo 3.2, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale (cfr. Paragrafi 6.5.5. e 7.9.1. Linee Guida).

Nel caso in cui l'Emittente partecipi a *conference call*/incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nel corso dei quali vengono presi in esame dati relativi alle prospettive aziendali, qualora le

partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l'oggetto delle informazioni privilegiate; v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione."

delegazioni delle organizzazioni non abbiano assunto alcun vincolo di riservatezza, l'Emittente comunica al pubblico ogni eventuale Informazione Privilegiata ivi illustrata. (cfr. Paragrafo 6.5.8 delle Linee Guida).

Articolo 4

RITARDO DELLA COMUNICAZIONE

Articolo 4.1

Condizioni per il Ritardo

Come sopra rilevato, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate che riguardano un Evento Singolo ovvero un Evento Finale di un Processo Prolungato, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le **"Condizioni per il Ritardo"**):

- (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'Emittente;
- (b) l'Informazione Privilegiata di cui si intende ritardare la comunicazione non è in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque tipo altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui l'Informazione Privilegiata si riferisce. Un elenco esemplificativo e non esaustivo delle situazioni in cui le Informazioni Privilegiate risultano in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione è riportato nell'Allegato E, il quale reca altresì un elenco degli "altri tipi di comunicazione";
- (c) l'Emittente sia in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

L'Emittente non ricorre al Ritardo nell'ipotesi in cui l'Informazione Privilegiata riguardi una tappa intermedia di un Processo Prolungato ai sensi dell'articolo 2.3.

Articolo 4.2

Procedura per l'attivazione del Ritardo della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata

- (a) Come indicato al precedente articolo 4.1, la valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità (i) della FGIP ovvero (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine (i) la FGIP o, (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Consiglio di Amministrazione, verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute negli Orientamenti ESMA sul Ritardo, e, con l'ausilio del Soggetto Preposto, compila l'apposito modulo, predisposto secondo il modello di cui all'Allegato F alla presente Procedura.

Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, deposita presso il proprio ufficio il suddetto modulo, unitamente agli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del Ritardo, adottando adeguati accorgimenti affinché tali documenti non risultino accessibili da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'Emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione. Da tali documenti devono risultare tutti gli elementi prescritti dall'ITS 1055 per la prova e la notifica del Ritardo, come di seguito precisato.

Per il Ritardo nella comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata l'Emittente utilizza modalità che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'articolo 4, par. 1, ITS 1055, di seguito riportate:

- (A) data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente; (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;

- (B) identità delle persone che presso l'Emittente sono responsabili: (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione all'Autorità competente delle informazioni richieste per il Ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (C) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo, tra cui: (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'Emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.
- (b) La FGIP – fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, par. 1, ITS 1055 indicate alla precedente lettera (a) – adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la segretezza dell'Informazione Privilegiata ritardata e il mantenimento della sua riservatezza (ad esempio, in caso di documenti in formato elettronico, sono predisposte misure tali da garantire un limitato accesso al relativo sistema documentale), il tutto tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 5 della Procedura. A tale scopo informa immediatamente il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro Insider dell'attivazione della procedura del Ritardo affinché quest'ultimo provveda: (i) a istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima; nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti nella Sezione Singola e nella Sezione Permanente dell'attivazione della procedura del Ritardo e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'articolo 5.1 (ove applicabili).

L'Emittente si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata (cfr. Paragrafo 5.1.2. delle Linee Guida).

Articolo 4.3

Comportamento dell'Emittente durante il Ritardo

- (a) Durante il Ritardo, la FGIP (anche avvalendosi del supporto delle strutture interne dell'Emittente e dei soggetti indicati nei documenti depositati ai sensi dell'articolo 4.2 della Procedura) monitora caso per caso, la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.

L'Emittente predispone in via preventiva una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerga il venir meno di una delle Condizioni per il Ritardo (cfr. Paragrafo 6.7.2. delle Linee Guida).

Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile, con le modalità di cui all'articolo 3.2 della presente Procedura e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui al successivo paragrafo 4.4.

La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce (*"rumour"*) si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita (cfr. l'articolo 17, par. 7, MAR).

- (b) Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 MAR (il **"Programma di Buy Back"**), ad esito della decisione di ritardare la

pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR (cfr. articolo 4, par. 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052)⁴, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, par. 2, del citato Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Qualora l'Emittente abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR (cfr. Paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida).

Analogamente, l'Emittente che abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie non rientrante nelle finalità di cui all'art. 5 MAR, ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, sospende gli acquisti da effettuarsi in esecuzione del predetto programma e riprende l'operatività dello stesso solo successivamente alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata (in tal caso trovano applicazione *mutatis mutandis* gli obblighi di segnalazione di cui sopra).

- (c) Durante il Ritardo l'Emittente non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di Ritardo (cfr. Paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida).

Articolo 4.4

Notifica del Ritardo

Quando la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente articolo 4, la FGIP (anche avvalendosi del supporto delle strutture interne dell'Emittente), immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, comunica tale Ritardo all'Autorità competente (secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità) e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo, nonché le informazioni previste dall'ITS 1055, trasmettendo a Consob il modulo di cui all'Allegato "F" alla presente Procedura via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it⁵.

Ai sensi dell'articolo 4, par. 3, ITS 1055 la notifica del Ritardo a Consob deve comprendere le seguenti informazioni:

- (a) identità dell'Emittente: ragione sociale completa;
- (b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente;
- (c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- (e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

Ove ciò sia richiesto da Consob, viene altresì trasmessa alla medesima Autorità una spiegazione delle

⁴ Resta ferma la possibilità per l'Emittente di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate dall'articolo 4, par. 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

⁵ È necessario specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

La comunicazione non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato (cfr. Paragrafo 6.8.2 delle Linee Guida). In tal caso, la FGIP informa immediatamente il Soggetto Preposto affinché quest'ultimo provveda: (a) a chiudere l'apposita Sezione Singola del Registro Insider relativa all'Informazione Privilegiata; e (b) a rimuovere dalla predetta Sezione Singola i soggetti iscritti.

Articolo 5

PRINCIPI GENERALI DELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

Articolo 5.1

Informazioni Riservate.

L'Emittente limita e controlla l'accesso alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate (congiuntamente, le "**Informazioni Riservate**") assicurando la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle stesse, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, ecc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti (cfr. Paragrafo 3.4.1. delle Linee Guida).

I Destinatari in possesso di un'Informazione Riservata sono obbligati a:

- (a) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;
- (b) utilizzare le informazioni ed i documenti riservati esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- (c) rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente Procedura.

Ciascun Destinatario è personalmente responsabile della custodia della documentazione inerente all'Informazione Riservata che gli viene consegnata. La documentazione inerente all'Informazione Riservata deve essere conservata a cura del Destinatario, anche se in formato elettronico, in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Destinatario debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all'Informazione Riservata, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute, indipendente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Ogni rapporto da parte del Destinatario con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Riservate, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite della funzione "Investor Relations", la quale dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni concernenti un'Informazione Riservata contengano riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione del Dirigente Preposto.

Resta inteso che per la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata si osserva quanto disposto dall'articolo 3 della Procedura.

In presenza di un'Informazione Rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura privilegiata l'Emittente, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poter eventualmente attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 4 della Procedura (cfr. Paragrafo 6.1.1 delle Linee Guida).

Articolo 5.2

Comunicazione tramite la sezione "Investor Relations" del sito *internet*.

Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, l'Emittente tiene conto dei seguenti criteri nell'utilizzo dell'area "Investor Relations" del proprio sito *internet*:

- (i) riporta i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
- (ii) indica in chiaro, in ciascuna pagina *internet*, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
- (iii) assicura che il contenuto dei documenti eventualmente redatti in lingua inglese sia il medesimo di quello dei documenti redatti in lingua italiana, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze e fermo restando che la versione italiana resta comunque il testo di riferimento;
- (iv) diffonde, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito *internet*;
- (v) cita la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e/o notizie elaborati da terzi;
- (vi) dà notizia nel comunicato della eventuale pubblicazione sul sito *internet* dei documenti inerenti agli eventi riportati nel comunicato stesso;
- (vii) mette a disposizione del pubblico tramite *internet* i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicura che l'eventuale estratto o sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- (viii) indica, riguardo ai documenti pubblicati sul sito *internet*, se trattasi della versione non integrale, ossia di un estratto o di un riassunto, esplicitando, comunque, le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- (ix) effettua eventuali rinvii ad altri siti *internet* sulla base di principi di correttezza, neutralità e trasparenza, in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito *internet* si trova;
- (x) indica la fonte e l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui quantitativi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente ipotati;
- (xi) consente una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
- (xii) nei *forum* di discussione con gli investitori, osserva la massima prudenza negli interventi al fine di non alterare la parità informativa.

La Società, al fine di garantire una corretta e completa informazione agli azionisti, si atterrà, in ogni caso, alle eventuali raccomandazioni formulate in materia dall'Autorità competente ed alla normativa *pro tempore* vigente.

Gli stessi principi volti alla corretta informazione si applicano, in quanto compatibili, ai siti *internet* delle altre società del Gruppo che non siano emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati europei o ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, di cui sono responsabili le rispettive società.

Articolo 6

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Articolo 6.1

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Articolo 6.2

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza

di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal *Chief Financial Officer* e Amministratore Delegato con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

* * *

- Allegato “A”: Elenco esemplificativo di Tipi di Informazioni Rilevanti [e Funzioni Competenti]]
- Allegato “B”: Esempi di criteri “di rilevanza” per l’individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate.
- Allegato “C”: Elenco esemplificativo e non esaustivo degli Eventi Finali nei Processi Prolungati
- Allegato “D”: Elenco esemplificativo e non esaustivo dei tipi di informazioni che riguardano indirettamente un emittente.
- Allegato “E”: Elenco non esaustivo delle situazioni in cui le Informazioni Privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con altri tipi di comunicazione. Altri tipi di comunicazione.
- Allegato “F”: Modulo per l’attivazione del Ritardo

ALLEGATO A

Elenco, esemplificativo e non esaustivo dei tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare direttamente un Emittente e esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente.

Informazioni attinenti a:

- assetti proprietari
 - composizione del *management*
 - piani di incentivazione del *management*
 - attività dei revisori
 - operazioni sul capitale
 - emissione di strumenti finanziari
 - caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
 - acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
 - ristrutturazioni e riorganizzazioni
 - operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*
 - procedure concorsuali
 - contenzioso legale
 - revoca di affidamenti bancari
 - svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
 - brevetti, licenze, diritti, ecc.
 - insolvenze di importanti debitori
 - distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
 - acquisto o vendita di asset
 - andamento della gestione
 - variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*)
 - ricevimento o annullamento di ordini importanti
 - ingresso in nuovi (o uscita da) mercati
 - modifica dei piani di investimento
 - *policy* di distribuzione di dividendi
-

ALLEGATO B

Esempi di criteri “di rilevanza” per l’individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate

Ferma restando la valutazione caso per caso della rilevanza della singola fattispecie, si riportano qui di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’elenco dei criteri “di rilevanza” con funzione di indicatori ai fini della valutazione della natura rilevante o privilegiata della specifica informazione individuati nelle Linee Guida e che – in funzione della loro natura – più frequentemente potrebbero configurarsi come Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate.

Si precisa che tali criteri e/o eventi singolarmente considerati non sono sufficienti a qualificare l’informazione come Informazione Rilevante o come Informazione Privilegiata e devono essere considerati nell’ambito del contesto informativo in cui le Funzioni Competenti e la FGIP effettuano le proprie valutazioni.

- (i) Dimensione dell’operazione sottostante all’informazione: quanto più l’operazione è importante rispetto alle dimensioni dell’emittente in termini, ad esempio, di fatturato, attività, capitalizzazione, grado di indebitamento o redditività, tanto più è probabile che l’informazione possa assumere natura privilegiata;
- (ii) impatto sulle attività *core*: quanto più l’informazione fornisce indicazioni sull’andamento corrente e prospettico dell’emittente (sia quindi un *leading indicator* dell’andamento della gestione) tanto più è probabile che il dato possa assumere in un secondo momento natura privilegiata;
- (iii) operazioni di particolare rilievo strategico: quanto più l’operazione ha, o può assumere, rilevanza strategica per Someco o per il Gruppo, tanto più è probabile che l’informazione possa assumere natura privilegiata; rientrano in questa tipologia di operazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di acquisizione o cessione di *asset*, la conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi significativi (es. JV o accordi con *partner* commerciali, contratti commerciali) ove abbiano rilevanza strategica;
- (iv) stato di sviluppo dell’operazione sottostante l’informazione: tanto più un progetto è in fase avanzata, tanto più è probabile che l’informazione che lo riguarda possa assumere in un secondo momento natura privilegiata;
- (v) rilievo dell’informazione per il settore: quanto più un’operazione è suscettibile di alterare gli equilibri di un settore, tanto più è probabile che assuma natura privilegiata;
- (vi) impatto sulle attese di investitori e analisti finanziari: quanto più le strategie aziendali e le informazioni contabili di periodo si discostano dalle previsioni degli operatori, specie se supportate da precedenti indicazioni fornite dell’emittente, tanto più è probabile che l’informazione possa assumere in un secondo momento natura privilegiata;
- (vii) inserimento dell’informazione nella congiuntura economica: in un contesto, ad esempio, di forte crescita della domanda interna nel settore di riferimento, quanto più bassi sono i risultati contabili di periodo, tanto più è probabile che tale informazione possa assumere natura privilegiata;
- (viii) posizionamento dell’informazione nel contesto istituzionale del momento: per un emittente che abbia rilevanti attività in un Paese estero, recenti fatti politici ed economici occorsi in tale Paese potrebbero assumere rilievo ai fini della valutazione della natura privilegiata di dati relativi a tali attività;
- (ix) situazioni di fatto: specie nell’ambito di processi prolungati, la realizzazione di alcune tappe intermedie rende maggiormente probabile che l’informazione relativa al più ampio processo possa assumere in un secondo momento natura privilegiata;

- (x) coinvolgimento di più unità organizzative: nelle situazioni in cui, ad esempio, le procedure interne dell'emittente prevedono per l'avvio di un'operazione di M&A l'interessamento, a vario titolo, di più unità organizzative: quante più unità sono nel caso specifico coinvolte, tanto più è probabile che l'informazione assuma natura privilegiata;
 - (xi) processi *top-down*: quanto più un progetto è frutto di indicazioni provenienti dal *top management*, piuttosto che di proposte provenienti dagli uffici operativi (processi *bottom-up*), tanto più è probabile che il progetto assuma in un secondo momento natura privilegiata;
 - (xii) studi di fattibilità affidati a consulenti esterni: nei casi in cui, ad esito di un processo interno, dovesse esser deciso di selezionare uno o più consulenti esterni per la valutazione della fattibilità di un progetto, dovrebbe, allora, essere più probabile che tale progetto/processo possa assumere in un secondo momento natura privilegiata;
 - (xiii) richiesta di finanziamenti esterni: qualora, per esempio, nell'ambito di un ambizioso progetto di M&A venga deciso di richiedere un finanziamento *ad hoc* ad un istituto bancario, dovrebbe, allora, essere più probabile che l'informazione assuma carattere privilegiato;
 - (xiv) impatto sulle informazioni già rese pubbliche dall'emittente;
 - (xv) informazioni simili qualificate in passato come Informazioni Rilevanti o come Informazioni Privilegiate: la circostanza che in passato l'emittente abbia trattato determinate informazioni simili alla singola informazione oggetto di valutazione come Informazioni Rilevanti o come Informazioni Privilegiate ovvero che la singola informazione abbia avuto in passato un effetto significativo sui prezzi, rende maggiormente probabile che l'informazione possa assumere in un secondo momento natura privilegiata.
-

ALLEGATO C

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI EVENTI FINALI NEI PROCESSI PROLUNGATI

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo degli Eventi Finali nei Processi Prolungati e, per ciascun Evento Finale, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato.

Data la natura non esaustiva dell'elenco degli Eventi Finali nei Processi Prolungati di seguito riportato, l'individuazione degli Eventi Finali per i Processi Prolungati non inclusi in tale elenco resta soggetta a una valutazione caso per caso a cura della FGIP a norma del paragrafo 2.1 della Procedura. A tal fine la FGIP può fare affidamento sull'elenco non esaustivo di seguito riportato, a condizione che vi siano analogie tra gli Eventi Finali nei Processi Prolungati non inclusi nell'elenco e quelli inclusi nell'elenco.

Resta inteso che quando l'Evento Finale (di cui alle Sezioni da A a D dell'elenco che segue) coincide con una decisione «dell'organo direttivo» dell'emittente, ai fini del rispetto del momento di comunicazione stabilito nell'elenco, occorre tener conto delle seguenti ipotesi:

- (i) qualora un comitato o un amministratore esecutivo (ad es. l'amministratore delegato) sia stato delegato o autorizzato dal CdA ad agire per conto dell'emittente tale comitato o amministratore esecutivo svolge il ruolo di organo direttivo;
- (ii) qualora il diritto societario preveda che una decisione dell'organo direttivo debba essere approvata dagli azionisti la decisione dell'organo direttivo di sottoporre una proposta all'approvazione degli azionisti costituisce il momento rilevante ai fini della comunicazione.

	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
	A. STRATEGIA AZIENDALE		
1	Accordi (compresa l'acquisizione o la cessione di attività o filiazioni rilevanti)	Firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante	Il prima possibile dopo la firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante
2	Fusioni	Approvazione del progetto di fusione	Il prima possibile dopo l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo direttivo dell'emittente.
3	Grandi riorganizzazioni societarie	Decisione sulla riorganizzazione societaria	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere a una riorganizzazione societaria.
4	Recesso da un accordo rilevante da parte dell'emittente	Decisione di recedere da un accordo rilevante	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di recedere da un accordo rilevante.
	B. STRUTTURA DEL CAPITALE, DIVIDENDI E PAGAMENTI DI INTERESSI		
5	Aumento di capitale	Decisione di aumentare il capitale	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di aumentare il capitale.

	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
6	Emissione di nuovi strumenti	Decisione di emettere nuovi strumenti	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di emettere nuovi strumenti.
7	Riacquisto di azioni proprie	Decisione di procedere al riacquisto di azioni proprie	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere al riacquisto di azioni proprie.
8	Conversione di strumenti	Decisione di convertire strumenti	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di convertire strumenti.
9	Dividendi	Decisione di proporre agli azionisti una distribuzione di dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti una distribuzione dei dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi.
10	Rinvio o annullamento dei pagamenti degli interessi o dei rimborsi	Decisione di rinviare o annullare i pagamenti degli interessi o dei rimborsi	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di rinviare o annullare il pagamento degli interessi o dei rimborsi.
C. INFORMAZIONI FINANZIARIE			
11	Relazioni finanziarie o relazioni finanziarie intermedie	Riconoscimento o approvazione dei risultati finanziari	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato i risultati finanziari.
12	Previsioni	Riconoscimento o approvazione delle previsioni	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato le previsioni.
D. GOVERNO SOCIETARIO			
13	Nomina o destituzione dei membri dell'organo direttivo dell'emittente o dei dirigenti che ricoprono un ruolo chiave	Decisione di nomina o di destituzione	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di nominare o destituire un membro dell'organo direttivo dell'emittente o un dirigente che ricopre un ruolo chiave.
14	Modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno	Decisione di proporre agli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno.
E. INTERVENTI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE			
15	Domanda di licenza o di	Domanda di licenza o di autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato la domanda di licenza o di autorizzazione all'autorità

	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
	autorizzazione		competente.
16	Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione	Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente rilascia una licenza o un'autorizzazione oppure rifiuta una domanda di licenza o di autorizzazione, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
17	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente revoca la licenza o l'autorizzazione, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
18	Domanda di riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale	Domanda di riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato la domanda di riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale all'autorità competente.
19	Riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale	Notifica del riconoscimento o del non riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale del riconoscimento o del non riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda di riconoscimento, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
20	Domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato all'autorità competente la domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato.
21	Autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente rilascia l'autorizzazione alla commercializzazione di un prodotto o rifiuta la domanda di autorizzazione, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la

	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
			decisione può essere o è impugnabile
22	Sperimentazioni mediche/cliniche per prodotti farmaceutici	Conclusione delle sperimentazioni mediche/cliniche	Il prima possibile dopo che l'emittente ha concluso le sperimentazioni mediche/cliniche.
23	Autorizzazione alla commercializzazione di prodotti medici/farmaceutici	Autorizzazione alla commercializzazione di prodotti medici/farmaceutici	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale della decisione definitiva dell'autorità competente (che si tratti di un'autorizzazione o di un rifiuto), anche nei casi in cui a seguito di una domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto medico/farmaceutico sul mercato, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
24	Partecipazione a una procedura di appalto pubblico	Aggiudicazione dell'appalto	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale dell'aggiudicazione dell'appalto, anche nei casi in cui, a seguito della partecipazione a una procedura di appalto pubblico, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
25	Procedure di preinsolvenza/ristrutturazione	Decisione di avviare procedure di preinsolvenza o accordi con i creditori	In caso di procedure soggette al controllo di un giudice, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di presentare istanza di pre-insolvenza o di ristrutturazione. In caso di procedure non soggette al controllo di un giudice, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha firmato un accordo con i creditori o qualsiasi altra disposizione prevista per i casi di pre-insolvenza.
26	Insolvenza	Presentazione della domanda di apertura della procedura di insolvenza	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di presentare una domanda di apertura della procedura di insolvenza.
G. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, SANZIONI E CANCELLAZIONE DAL LISTINO			
31	Procedimenti amministrativi	Decisione dell'autorità competente	Il prima possibile dopo che l'autorità competente informa l'emittente della propria decisione definitiva dopo le pertinenti indagini, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile

	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
32	Misure cautelari nell'ambito di procedimenti giudiziari, sia come attore che come convenuto	Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione sulle misure cautelari, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
33	Procedimenti giudiziari	Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
34	Procedimenti per la quantificazione delle sanzioni	Decisione sulle sanzioni	Il prima possibile dopo che l'emittente è stato informato della decisione sulle sanzioni, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
35	Cancellazione dal listino	Decisione di cancellazione dal listino	In caso di cancellazione volontaria dal listino, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di cancellazione. In caso di decisione di cancellazione dal listino da parte dell'autorità competente o della sede di negoziazione, il prima possibile dopo che l'emittente ne ha ricevuto la notifica ufficiale, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente o la sede di negoziazione si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.

ALLEGATO D

Elenco esemplificativo e non esaustivo di informazioni che riguardano indirettamente un emittente

A. Elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni che riguardano indirettamente l'emittente.

Informazioni attinenti a:

- dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche
- prossima pubblicazione di report di agenzie di *rating*
- prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari
- raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari
- decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse
- decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.
- decisioni di autorità pubbliche e di governo locale
- decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione
- decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione, ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei *market maker* o delle condizioni di *trading*
- decisioni di autorità di vigilanza o antitrust.

B. Esempificazione non esaustiva di informazioni riguardanti indirettamente l'emittente a seguito della cui pubblicazione è possibile che informazioni rilevanti che non erano considerate privilegiate dall'emittente assumano tale natura.

Nel caso in cui il Governo adotti un provvedimento di cui potrebbero beneficiare, a talune condizioni, società del settore in cui opera l'emittente, l'emittente potrebbe essere il solo a sapere se sia già conforme alle condizioni previste e l'entità del beneficio.

Qualora il *consensus* degli analisti finanziari incrementi la valutazione dell'emittente sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative che l'emittente, tuttavia, sa non essere fondati, tale informazione potrebbe assumere natura privilegiata.

Ove il gestore di un indice azionario provveda all'inclusione nello stesso degli strumenti finanziari dell'emittente, quest'ultimo, considerando che l'informazione lo riguarda indirettamente, non diffonde un comunicato, salvo che l'informazione abbia un impatto specifico sugli strumenti finanziari dell'emittente che non sia già noto al mercato.

ALLEGATO E

Elenco non esaustivo delle situazioni in cui le informazioni privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con altri tipi di comunicazione.

Altri tipi di comunicazione.

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle situazioni in cui le Informazioni Privilegiate risultano in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui l'Informazione Privilegiata si riferisce.

In via eccezionale, nei casi in cui non è possibile trarre una conclusione chiara in merito all'esistenza di un contrasto basandosi esclusivamente sulle ultime informazioni comunicate al pubblico o su qualunque altro tipo di comunicazione, la Società dovrebbe prendere in considerazione anche le informazioni o le comunicazioni precedenti.

N.	Situazione
1	Informazioni Privilegiate riguardanti una modifica sostanziale delle previsioni, dei risultati finanziari o degli obiettivi aziendali precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente (ad esempio annunci di utili inferiori alle attese o sorprese negli utili).
2	Informazioni Privilegiate riguardanti una modifica sostanziale dell'impatto ambientale o sociale di un progetto o di un prodotto precedentemente annunciato o comunicato pubblicamente (ad esempio il mancato raggiungimento di obiettivi ambientali).
3	Informazioni Privilegiate riguardanti la sostenibilità finanziaria di un emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni qualora in precedenza siano state annunciate o comunicate pubblicamente informazioni sostanzialmente diverse sulle sue condizioni finanziarie (quali la necessità di un aumento di capitale o di un'emissione straordinaria di obbligazioni).
4	Informazioni Privilegiate sul fatto che i risultati o le scadenze di un prodotto o di un progetto in fase di sviluppo non saranno rispettati, qualora tali risultati o scadenze siano stati precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente.
5	Informazioni Privilegiate riguardanti una modifica sostanziale della struttura del capitale precedentemente annunciata o comunicata pubblicamente (ad esempio una modifica significativa relativa all'emissione di strumenti finanziari).
6	Informazioni Privilegiate riguardanti una modifica sostanziale di una strategia aziendale precedentemente annunciata o comunicata pubblicamente (ad esempio la decisione di entrare in un nuovo segmento geografico di mercato).
7	Informazioni Privilegiate riguardanti una modifica sostanziale degli elementi fondamentali di un contratto o di un'operazione precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente (ad esempio la cessazione di una società commerciale di persone o, in caso di

acquisizione, la scelta di un'altra società oggetto dell'acquisizione).

- 8 Informazioni Privilegiate riguardanti una modifica sostanziale del governo societario precedentemente annunciato o comunicato pubblicamente, compresi la struttura di gestione e i codici di condotta (ad esempio la decisione di annullare un aumento previsto del numero di membri indipendenti del consiglio di amministrazione).

ALTRI TIPI DI COMUNICAZIONE

- a) Qualsiasi comunicazione o comunicato stampa pubblicato dalla Società, anche attraverso i social media o altri media e sul proprio sito internet;
- b) interviste pubbliche di qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente la Società;
- c) *pre-close calls* accessibili al pubblico, *roadshow* e altri eventi pubblici, compresi *webinar* e *podcast*, organizzati o autorizzati dalla Società e ai quali partecipi qualsiasi persona che la rappresenti ufficialmente;
- d) campagne pubblicitarie e di *marketing* rese pubbliche dalla Società;
- e) documenti regolamentari della Società accessibili al pubblico;
- f) comunicazioni accessibili al pubblico effettuate nel contesto delle assemblee degli azionisti della Società;
- g) qualsiasi altra comunicazione al pubblico da parte di qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente la Società.

ALLEGATO F

Modulo per l'attivazione del ritardo.

* *

[su carta intestata della Società]

RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

[Nota: il presente documento, una volta compilato e sottoscritto dal soggetto deputato ad effettuare la valutazione circa l'attivazione della procedura del Ritardo, deve essere depositato presso il luogo indicato nella "Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di Informazioni Rilevanti e Privilegiate" adottata dalla Società ed essere conservato in apposito archivio presso la Società medesima.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4.2 della predetta Procedura, il soggetto che ha effettuato la valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata deve informare immediatamente il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro insider della Società dell'attivazione della procedura del ritardo affinché, quest'ultimo, provveda all'apertura dell'apposita "Sezione Singola" del Registro insider.

DEFINIZIONI

Condizioni per il Ritardo: le condizioni per il Ritardo di cui all'art. 17, par. 4, MAR e art. 4.1 della Procedura.

Informazione Privilegiata: un'informazione che sia qualificabile come privilegiata ai sensi dell'art. 7 MAR e dell'art. 1.1 della Procedura.

ITS 1055: il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016.

MAR: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*).

Procedura: la procedura denominata "*Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di Informazioni Rilevanti e Privilegiate*" adottata dalla Società.

Ritardo: il ritardo nella comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, par. 4, MAR e dell'art. 4 della Procedura.

Società: Somec S.p.A., con sede legale in San Vendemiano (TV), Via Palù, n. 30.

* * *

VALUTAZIONI INERENTI AL RITARDO

Informazione Privilegiata oggetto del Ritardo:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione dell'Informazione Privilegiata oggetto del Ritardo (ad es. contratto/progetto/evento aziendale o finanziario/dato contabile/annuncio di utili inferiori alle attese, etc.).]</i>
Data e ora dell'Informazione Privilegiata:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione della data e dell'ora di prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società.]</i>
Data e ora dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione della data e dell'ora di assunzione della decisione di attivare la procedura per l'attivazione del Ritardo.]</i>
Data e ora della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione della data e dell'ora della probabile divulgazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata da parte della Società.]</i>
Responsabile dell'assunzione della decisione (i) di ritardare la divulgazione e (ii) che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione dell'identità e della carica ricoperta dal soggetto responsabile dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine, ai sensi di quanto disposto dalla Procedura (es. il Presidente del Consiglio di Amministrazione).]</i>
Responsabile del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione dell'identità e della carica ricoperta dal soggetto responsabile del monitoraggio continuo, durante il periodo di Ritardo, delle Condizioni per il Ritardo.]</i>
Responsabile dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione, a seconda del caso, dell'organo ovvero dell'identità e della carica ricoperta dal soggetto, responsabile dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata oggetto del Ritardo.]</i>

Responsabile della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste per il Ritardo e della spiegazione per iscritto:	Nome: [●] Cognome: [●] Posizione: [●] Numero di telefono: [●] Indirizzo di posta elettronica: [●] <i>[Nota: da completare con l'indicazione di nome, cognome e posizione ricoperta presso la Società del soggetto responsabile ai sensi della Procedura a diffondere le Informazioni Privilegiate, il quale sarà chiamato a (i) comunicare alla Consob le informazioni richieste per il Ritardo dall'ITS 1055; e (ii) fornire alla Consob la spiegazione per iscritto inerenti al Ritardo dell'Informazione Privilegiata.]</i>
Prova del soddisfacimento delle Condizioni del Ritardo:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione della prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo (di seguito riportate) e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo.</i> <i>Condizioni per il Ritardo:</i> (a) <i>la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;</i> (b) <i>l'assenza di contrasto tra le informazioni di cui la Società intende ritardare la comunicazione e le ultime informazioni comunicate al pubblico o qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione cui si riferisce l'informazione;</i> (c) <i>la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.</i> <i>Con riferimento al punto (c) di cui sopra si potrà, ad esempio, fare riferimento all'adozione da parte della Società della Procedura fornendo altresì indicazione circa le:</i> <i>(i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di persone ulteriori rispetto a quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;</i> <i>(ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non sia più garantita la riservatezza.]</i>

Modalità di comunicazione del Ritardo alla Consob:	<i>Immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata oggetto della presente procedura del Ritardo sarà stata comunicata al pubblico, il Ritardo andrà notificato alla Consob con le modalità indicate dalla Comunicazione Consob n. 0061330 dell'1 luglio 2016, ossia mediante notifica trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario la "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo Comunicazione".</i>
---	--

_____, il _____

[Luogo e data della valutazione]

[Firma del soggetto che ha effettuato la valutazione e indicazione della carica dallo stesso ricoperta]